

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNO E _____ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E STRUTTURE AD ESSI ANNESSE SITI NEL COMUNE DI LAVAGNO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi..... il giorno del mese di
nella residenza comunale.

TRA

Il Sig. nato a il Funzionario responsabile del
Comune di Lavagno (CF e P.IVA: Comune di Lavagno 00267720233) il quale interviene, agisce e
stipula esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo in esecuzione della
determina dirigenziale n. del

E

Il Sig. nato a il residente in
..... Vian., (CF –)
Presidente-protempore della (P.IVA -
.....) con sede in – Via, n....., il quale interviene,
agisce e stipula esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'associazione medesima;

PREMESSO che:

- il Comune di Lavagno è proprietario degli impianti sportivi e delle strutture ad essi correlati, siti in lavagno – Piazza del Donatore (località San Pietro) e in via Stazione (loc. Vago);
- il Comune di Lavagno intende che sia assicurata una gestione dell'impianto conforme alle regole dello sport, in modo che l'uso dell'impianto stesso avvenga senza alcuna discriminazione legata all'origine etnica, nazionale o sociale, all'età, alla religione, all'opinione politica o al reddito;

La, a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria della procedura per l'affidamento in uso e gestione degli impianti sportivi e delle strutture ad essi correlati, siti in lavagno – Piazza del Donatore (località San Pietro) e in via Stazione (loc. Vago), privi di rilevanza economica;

- La Concessionario dell'impianto di cui trattasi viene pertanto affidata dall'Amministrazione Comunale alla quale Gestore, per consentire allo stessa di svolgere le attività ricadenti nell'oggetto statutario dell'Associazione, nonché per consentire la più ampia partecipazione e godimento dello stesso da parte di abitanti della zona e dei cittadini tutti, garantendo in tal modo anche la funzionalità e la salvaguardia del valore patrimoniale dello stesso;
- Il Concessionario ha presentato tutta la documentazione prevista dal relativo Bando e dalla presente convenzione e che si è accertato delle caratteristiche dell'impianto rispetto all'uso che può farne, con implicita loro accettazione.

Premesso quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 –OGGETTO

1.1'Amministrazione comunale concede alla _____ (d'ora in avanti denominata "il concessionario" l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali completi degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale. Gli impianti sportivi risultano così composti

2) impianto sportivo di Piazza del Donatore a San Pietro di Lavagno costituito da: a) campo da calcio principale a 11 in erba di dimensioni 65x105;

b) campo da calcio a 5, in erba sintetica

c) edificio adibito a spogliatoi, docce e bagni;

2. impianto sportivo di Via Stazione in Frazione Vago costituito da:

a) campo da allenamento in terra battuta di dimensioni 105x65;

b) edificio adibito a spogliatoio;

Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario (su richiesta potrà essere effettuato un sopralluogo), che li prende in consegna. All'atto della consegna le parti redigeranno un verbale di consistenza di beni mobili e immobili affidati in gestione Il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposito atto formale. Ogni modifica agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

ART.2 - OBIETTIVI

La finalità che si intende promuovere con la presente concessione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, rivolto a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani, con un'azione combinata che unisca le potenzialità del Comune di Lavagno e delle associazioni sportive presenti sul territorio.

2 - Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire degli impianti e delle attrezzature sportive.

3 - Gli impianti medesimi possono essere altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

4 - Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dall'Associazione Sportiva volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune di Lavagno o da soggetti diversi;

c) partecipazione nell'organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

ART. 3 – USO DEGLI IMPIANTI E DURATA DELL'APPALTO

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a) direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. La Società Sportiva deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti;
- b) dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi è a titolo gratuito.
- c) dalle istituzioni scolastiche del comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe di cui all'art. 7.

2. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (01/09/2023 – 31/08/2028)).

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

– Il concessionario provvederà :

- a) all'apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze durante tutti gli utilizzi degli impianti in oggetto;
- b) a consentire l'accesso agli impianti sportivi ad uso gratuito per gli alunni delle scuole del Comune durante l'orario scolastico, previa richiesta da parte del Dirigente Scolastico, con autorizzazione da parte del Comune e sotto la vigilanza e responsabilità di un insegnante dell'Istituto Scolastico, nel rispetto della programmazione delle attività sportive della concessionaria;
- c) alla responsabilità per la custodia e la vigilanza degli impianti sportivi durante l'apertura al pubblico;
- d) alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- e) alla pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce;
- f) alla manutenzione completa del campo in erba a 11 consistente in: segnatura del campo e bagnatura (ove necessario), irrigazione (quando necessaria), sistemazione del campo dopo le partite, taglio erba e suo smaltimento quanto necessario, trattamenti di diserbo del campo e di tutte le aree a verde sia interne che esterne, concimazioni periodiche, raccolta foglie e rami rotti, manutenzione del verde all'interno del perimetro della recinzione comprese le aree ad uso del pubblico, con decespugliamento se necessario, potatura alberi se presenti.
- g) Alla manutenzione delle aree esterne ai fabbricati, aree scoperte e a verde, nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
- h) per il campo in terra battuta di Vago: bagnatura, segnatura,
- i) per il campo a 5 in erba sintetica, la manutenzione ordinaria del tappeto con pulizia periodica e interventi manutentivi necessari;
- j) alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;

- k) alla manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto compreso l'espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino all'allacciamento alla fognatura comunale;
- l) alla sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco, di allenamento);
- m) alla pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
- n) alla imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;
- o) alla manutenzione dell'impianto elettrico e accessori relativi (phon degli spogliatoi, ecc.);
- p) alla manutenzione delle porte e dei cancelli e delle relative serrature, reti di recinzione e cancellate;
- q) alla manutenzione delle aree esterne ai fabbricati, aree scoperte e a verde, nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
- r) alla manutenzione ordinaria delle tribune;

Gli interventi di cui sopra non sono esaustivi.

2 - Il concessionario si assume l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari.

3 - Per le operazioni succitate, riguardanti i due campi, resta a carico del Concessionario il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle eventuali macchine a motore; inoltre il Concessionario si impegna ad effettuare a proprie cure e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

4 - Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 30 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal contributo previsto all'art. 12.

5 - il Concessionario dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- a) esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- b) occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;

7- le spese di organizzazione, servizio di ordine pubblico, servizio sanitario, di vigilanza e qualsiasi altro afferente alle manifestazioni, come pure la sorveglianza degli impianti sportivi durante le manifestazioni, la custodia e la pulizia delle aree di pertinenza.

8- Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dell'Associazione Sportiva, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi

9- I suddetti obblighi vincolano l'Associazione sportiva anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria impresa, della struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

10- Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, l'Associazione sportiva si impegna a contrattare apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune di Lavagno da ogni responsabilità in merito.

11- In caso di inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dalla Direzione provinciale del Lavoro, l'Amministrazione procedere alla sospensione dei pagamenti del contributo annuale dovuto; la sospensione cesserà nel caso che la Direzione provinciale del Lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la concessionaria non potrà opporre eccezioni al Comune di Lavagno, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

12- E' in capo all'Associazione Sportiva l'assunzione di tutti quegli accorgimenti di prevenzione e protezione volti a tutelare la sicurezza degli associati.

13- L'Associazione sportiva si impegna a comunicare all'Ufficio Tecnico ogni necessità riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria in capo al Comune di Lavagno.

ART. 5- UTENZE

1. Il concessionario si assume l'onere di provvedere a sue cure e spese al cambio di intestazione dei contratti di fornitura di tutte le utenze.
2. La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque in tempo utile affinché il cambio di intestazione abbia decorrenza dall'inizio della concessione.
3. Nel caso che le utenze non siano a carico del concessionario in tempo utile per l'inizio dell'attività oggetto della presente concessione, i relativi importi pagati dall'amministrazione comunale saranno decurtati dal contributo concesso;

ARTICOLO 6 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. Per tutta la durata della concessione il concessionario è considerato, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/03/1996, titolare dell'impianto sportivo e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia (D.M. 18/03/1996, D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs n. 106/2009, ecc...), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, il concessionario dovrà farsi carico di:
 - a) nominare il Responsabile della sicurezza dell'impianto sportivo;
 - b) predisporre il Piano di gestione della Sicurezza, finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
 - c) effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi;
 - d) istruire e formare il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 - e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 - f) mantenere efficiente la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrare il materiale utilizzato, adoperarsi in caso di infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile.
3. Il concessionario dovrà consegnare al Comune di Lavagno una copia del Piano di gestione della Sicurezza.

ART. 7 – TARIFFE

1. Il gestore è tenuto ad applicare le tariffe approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale per l'utilizzo da parte di terzi degli impianti sportivi.
Per l'anno 2023 le tariffe sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 23.11.2022

ART. 8 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

1. Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. È comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti all'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Lavagno.

2. Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare a proprie spese materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

3. Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

4. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

5. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, se richiesto, l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

6. È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno delle strutture in oggetto.

7. I proventi derivanti dalla gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni sono di spettanza del concessionario, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.

ART. 9 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

1. L'Amministrazione si riserva, come diritto incondizionato, compatibilmente con l'esercizio dell'attività del gestore la possibilità di utilizzare gratuitamente per iniziative da essa promosse o patrocinate, mediante congruo preavviso al concessionario, garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando al massimo il calendario sportivo della società sportiva.

2. In occasione di tali manifestazioni, il concessionario è tenuto ad assicurare, in forma gratuita, tutti i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (es. guardiana, pulizie, fornitura riscaldamento e condizionamento ecc.) e il permanere delle condizioni di sicurezza dell'impianto anche tramite l'informazione necessaria e la presenza del Responsabile della Sicurezza dell'impianto.

ART. 10- OBBLIGHI DEL COMUNE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le manutenzioni straordinarie (ad eccezione di quelle imputabili ad un uso non consentito e/o alla cattiva manutenzione dell'impianto) e le modifiche alle strutture e agli impianti. Sono da considerarsi manutenzioni straordinarie anche tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

2. Restano invece a carico del gestore tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture, compresi le attrezzature, gli impianti e gli arredi, quando questi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse ed inoltre ripristini e le manutenzioni straordinarie resisi necessari per danni e furti provocati da terzi a causa di mancata vigilanza e custodia del concessionario medesimo.

3. L'Amministrazione potrà consentire che opere ed interventi di manutenzione straordinaria siano effettuate dal concessionario a suo totale o parziale carico purché questo ne faccia esplicita e preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 11 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

1. Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione comunale ed il gestore per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in concessione.

2. La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

3. In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi. Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti sono sempre di proprietà comunale.

ART. 12 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Il corrispettivo spettante al concessionario a fronte della gestione dell'impianto è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura, incassando tutti i relativi proventi, ed in particolare:

- le entrate derivanti dalle attività ed eventi realizzati in proprio dal concessionario all'interno della struttura;
 - le entrate derivanti dall'uso di terzi in uso degli impianti sportivi e dall'incasso delle relative tariffe;
 - le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 8.
- Inoltre, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, il Comune erogherà al concessionario un contributo pari a quello richiesto in sede di gara. Il suddetto contributo sarà erogato, in tre rate annuali, la prima rata pari al 30% di quanto dovuto entro il 30 settembre di ogni anno. La seconda rata pari al 30% di quanto dovuto entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la terza rata pari al 30% di quanto dovuto entro il 31 agosto dell'anno successivo dietro presentazione di un rendiconto della gestione.

ART. 13 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

2. Il concessionario è tenuto a presentare al Comune di LAVAGNO, entro il 31 agosto dell'anno successivo, il rendiconto della gestione, con particolare riferimento a:

- descrizione sintetica dell'attività svolta con riferimento sia all'attività ordinaria che alle manifestazioni di livello provinciale, regionale e nazionale organizzate;
- elenco delle attività svolte nelle strutture dalle altre associazioni;
- comunicazione degli incassi relativi all'utilizzo delle strutture da parte di terzi;
- elenco delle manutenzioni ordinarie effettuate, delle utenze e degli acquisti fatti;
- individuazione delle eventuali criticità emerse nell'utilizzo delle strutture.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

3. Il Comune di Lavagno potrà chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 14 - DIVIETI

1. È fatto divieto di cedere a terzi la presente concessione. È fatto altresì divieto di subappaltare a terzi la gestione dell'impianto.

ART. 15 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il concessionario assume la qualità di custode dell'impianto, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. mallevando integralmente il Comune da qualsiasi pretesa o richiesta, anche risarcitoria, che possa al riguardo essere avanzata nei confronti del Comune stesso nella sua qualità di proprietario;

Il concessionario assume altresì ogni responsabilità in relazione alla gestione e conduzione dell'impianto per danni a persone o a cose cagionati da fatto od omissione del concessionario stesso o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche volontari, o di imprese esecutrici di lavori/forniture/servizi, tenendo sollevato e indenne il Comune e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata al riguardo nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a terzi, a persone o cose ovvero a suoi dipendenti e collaboratori, anche volontari, derivanti dalla gestione degli impianti ovvero dallo svolgimento di attività nei medesimi, sportive e non.

Il concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprensivo - se del caso - della garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), il quale dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- € 2.500.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
- € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali

In particolare la polizza per la responsabilità civile dovrà contenere la seguente dichiarazione sottoscritta che: *la compagnia assicurante rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti, in caso di liquidazione di ogni tipo di sinistro per R.C. ed R.O.*

A titolo esemplificativo e non limitativo, la copertura assicurativa dovrà essere operante per la responsabilità civile:

- per danni derivanti dalla conduzione di ogni struttura e bene facente parte del complesso degli impianti oggetto della concessione nonché per danni riconducibili alla proprietà e/o all'impiego di qualsiasi bene in relazione all'esercizio degli impianti e alle attività svolte nei medesimi;
- per danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi in genere, a seguito di sinistro garantito in polizza;
- per danni a cagionati a terzi in relazione all'organizzazione e/o alla gestione di manifestazioni o attività in genere pertinenti l'esercizio dell'impianto oggetto della concessione;
- per danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato o derivanti da fatto, anche doloso, di persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere a termini di legge;
- per danni alle cose in consegna o custodia al concessionario e per danni a cose di terzi da incendio di beni del concessionario ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere.

Il concessionario, entro il termine indicato nella richiesta dal competente Ufficio del Comune, è tenuto a comprovare - producendo copia della relativa polizza - l'avvenuta stipulazione del prescritto contratto assicurativo, che dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre al Comune copia del documento, debitamente quietanzato, attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza della copertura assicurativa, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

2. Relativamente alla copertura assicurativa incendio e rischi accessori per danni da atti vandalici alle strutture oggetto di concessione, dovrà essere stipulata apposita polizza "incendio" comprensiva della garanzia "atti vandalici" a garanzia delle strutture e delle attrezzature come riportate nell'elenco di cui all'articolo 1, relativamente agli impianti di San Pietro per € 500.000,00 e per gli impianti di Vago per € 200.000,00 oltre a € 30.000,00 e € 10.000,00 rispettivamente per le attrezzature di San Pietro e di Vago.

ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

2. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

3. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

4. È comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione formale, assegnando un termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

2. Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

- nel caso di interruzione del servizio per negligenza del concessionario: penale di € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
- nel caso di mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 4: penale di € 100,00 per ogni intervento eseguito direttamente dal Comune oltre all'importo relativo;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi inerenti alla sicurezza di cui al precedente art. 6: penale di € 200,00 per ogni caso accertato;
- nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione: penale di € 100,00 per ogni infrazione, fatti salvi i danni che dovessero derivare al Comune.

3. Le penali eventualmente applicate verranno detratte dal corrispettivo pattuito al momento del primo pagamento utile, oppure verranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 19.

4. L'applicazione delle penali non esonera il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO

1.L'aver riportato più di tre penali in un semestre costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile e legittima il Comune a procedere ai fini della risoluzione del contratto.

2.Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, nel caso in cui vengano applicate almeno cinque penali per inadempienze di cui ai precedenti articoli.

3.Nei suddetti casi il Comune sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo delle prestazioni eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali ulteriori danni conseguenti l'inadempimento.

4.Il Comune qualora in fase di esecuzione contrattuale si verifichino variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di almeno 180 giorni, da comunicarsi al concessionario a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo, ad eccezione dell'eventuale richiesta di pagamento delle competenze maturate fino al momento della cessazione del contratto.

ART. 19 CAUZIONI

1.All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dalla concessione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione definitiva, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa costituita con le modalità indicate dall'art. 103 del d. lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo della concessione.

2.La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3.È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento.

4.In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1.Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente alla stipula della convenzione sono a carico del concessionario, che espressamente le assume.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1.Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e concessionario, sia durante il periodo di durata della concessione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Verona.

ART. 22 - RINVIO

1.Per quanto non previsto nel presente convenzione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Letto e sottoscritto per accettazione

PER IL COMUNE DI LAVAGNO

PER LA SOCIETA'
